



## COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI  
PROGETTO E PARTENARIATI  
Servizio Edilizia Pubblica

### SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**Oggetto: CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI  
COMUNALI - Manutenzione ordinaria e  
messa in sicurezza.  
Anno 2019.  
Codice opera 19M05.**

Progettista:

dott. ing. Nicola MILANI

Collaboratori tecnici:

Tecnico per la parte edilizia:

per. ind. Giovanni DE MOTTONI

Tecnico per la parte impiantistica elettrica:

per. ind. Giorgio SMREKAR

Tecnico per la parte impiantistica  
idro-termo-sanitaria e gas:

per. ind. Fabio ZANELLA

Prime indicazioni in materia di sicurezza:

per. ind. Fabio ZANELLA

Responsabile Unico del Procedimento:

dott.arch. Lucia IAMMARINO

Trieste, li ottobre 2019.

**Ver.19.01**

**COMUNE DI TRIESTE**

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321

Dipartimento \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

Servizio \_\_\_\_\_

**OGGETTO: lavori di Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Anno 2019**  
(Codice Opera I9M05)

**IMPRESA:** \_\_\_\_\_  
(C.F. \_\_\_\_\_ e Part. IVA \_\_\_\_\_)

**CIG:** \_\_\_\_\_

Premesso

che l'Amministrazione ha l'onere di provvedere alla manutenzione delle **CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI** di proprietà comunale dovendo far fronte con tempestività a tutti quegli interventi poco, o per nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa, nonché di esatta quantificazione numerica nel tempo e che, per condizioni circostanziali, possono assumere anche carattere di urgenza ed indifferibilità;

che si ritiene a tal fine opportuno un coordinamento unitario degli stessi interventi di manutenzione tramite la stipula di apposito accordo quadro, di cui all'art. 54 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016, da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli verranno richiesti con appositi contratti applicativi (c.d. "ordini di servizio");

che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, esecutiva in data \_\_\_\_\_, a firma del Direttore del servizio Edilizia Pubblica e per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta la gara da esperirsi mediante procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo per l'affidamento dei lavori di Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Anno 2019 (Codice Opera I9M05), per un importo complessivo massimo di Euro 143.500,00.- (centoquarantatremilacinquecento/00), più Euro 5.022,50 (cinquemilavenidue/50) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA in misura di legge;

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa \_\_\_\_\_ con il ribasso del \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ percento) sui prezzi di cui all'elenco posto a base di gara tenuto conto che gli oneri per la sicurezza concorrono all'importo complessivo per l'importo di Euro 148.522,50.- (centoquarantottomilacinquecentoventidue/50) non soggetto a ribasso;

che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, esecutiva il \_\_\_\_\_, a firma del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica e per le motivazioni ivi addotte, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. n. 50/2016;

che con nota dd. \_\_\_\_\_ è stata inviata ai contro interessati la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

che in ottemperanza a quanto previsto dal D. lgs. n. 159/2011 e s.m.i. è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore, ha concordamente dato atto, nel relativo verbale dd. \_\_\_\_\_, conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

che la stipula del presente accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in volta disposti con appositi ordini di servizio, nei quali saranno precisati l'oggetto dei lavori di manutenzione, i loro importi ed il luogo di esecuzione.

Tutto ciò premesso e considerato

tra il **COMUNE di TRIESTE**, rappresentato dal dott. \_\_\_\_\_, Direttore \_\_\_\_\_ domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, più avanti detta anche "appaltatore", nella persona dell'Amministratore Unico, sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ 19\_\_ (millenovecento \_\_\_\_\_) e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'impresa stessa,

si conviene e si stipula il seguente

## **ACCORDO QUADRO**

### **Art. 1) – Premesse**

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2) - Oggetto dell'accordo quadro**

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D. lgs. n. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri ordini di servizio applicativi per i lavori di Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - CASE DI CIVILE ABITAZIONE

ED EDIFICI COMUNALI - Anno 2019 (Codice Opera I9M05) secondo le condizioni di cui al capitolato Speciale d'Appalto e agli atti tutti richiamati dal presente Accordo.

Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'IMPRESA [eventualmente: A.T.I. composta tra \_\_\_\_\_ (mandataria); \_\_\_\_\_ (mandante) \_\_\_\_\_ (mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di manutenzione di cui sopra sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti lavori sulla base di specifici eventuali contratti che verranno di volta in volta stipulati in relazione alle esigenze dell'Amministrazione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, da affidarsi sulla base di appositi Ordini di Servizio Applicativi, sono elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Accordo riguarda l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni di cui al presente Accordo, al Capitolato speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta nei singoli ordini di servizio applicativi.

### **Art. 3) – Documenti che fanno parte dell'accordo e dei successivi contratti applicativi.**

Fanno parte del presente accordo e sono allegati allo stesso:

allegato sub << >> : l'offerta prodotta dall'appaltatore  
allegato sub << >>: l'elenco prezzi unitari;  
allegato sub << >>: il Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono altresì contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché, in materia di sicurezza, nonché:

- l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giunta 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte dell'accordo i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi di progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera.

Il presente contratto obbliga sin da ora l'Appaltatore alla puntuale osservanza degli Ordini di Servizio Applicativi, di cui al successivo art. 15, che saranno emessi

successivamente dalla Stazione Appaltante nell'ambito dei termini e delle condizioni generali qui espresse e che faranno riferimento a:

- il piano di sicurezza e coordinamento generale redatto in relazione alla tipologia dei lavori previsti dal contratto di Accordo Quadro dal Coordinatore in fase di progettazione prima della consegna dei lavori
- Il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, relativo all'ordine di servizio applicativo, e le proposte integrative al predetto piano.
- Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 7 del capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 4) – Interpretazione**

In caso di discordanza di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con l'accordo e gli ordini di servizio applicativi dello stesso, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

#### **Art. 5) – Corrispettivo del contratto e modalità di liquidazione**

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati per tutta la durata del presente accordo è, come da offerta allegata, pari ad Euro 143.500,00.- (centoquarantatremilacinquecento/00), più Euro 5.022,50 (cinquemilavenidue/50) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro 148.522,50.- (centoquarantottomilacinquecentoventidue/50), + I.V.A. in misura di legge.

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati con i singoli ordini di servizio applicativi esecutivi del presente accordo quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

#### **Art. 6) – Tipo di appalto**

Il presente accordo e gli Ordini di Servizio Applicativi sono relativi ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016

L'importo degli Ordini di Servizio Applicativi può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

#### **Art. 7) – Modifiche e varianti**

Le varianti in corso d'opera che comportano la variazione dell'importo contrattuale oggetto dell'accordo quadro possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 (*solo se trattasi di beni culturali*) del D. lgs. n. 50/2016.

L'importo contrattuale non può variare in aumento.

#### **Art. 8) – Liquidazione dei corrispettivi**

Il pagamento dei lavori avverrà per Stati di Avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) e

detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 50.000,00.- (cinquantamila/00). Il pagamento degli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26, comma 5 del D.LGS 81/2008 avverrà in proporzione agli importi maturati e riportati negli Stati di Avanzamento, oppure a misura, con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

*[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell'opera e l'erogazione alla stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]*

*[Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]*

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento è disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016.

#### **Art. 9) – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG)\_\_\_\_\_ed il Codice Unico di Progetto (CUP)\_\_\_\_\_

#### **Art. 10) - Subappalto**

L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori che intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

Opere di cui alla categoria prevalente: \_\_\_\_\_

Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: \_\_\_\_\_

Ulteriori categorie scorporabili: \_\_\_\_\_

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e per la manodopera.

I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.

L'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma 13 del medesimo art. 105, come modificato dal D. Lgs 56/2017, con le stesse scadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che il subappaltatore dovrà accettare esplicitamente.

#### **Art. 11) – Garanzie definitive**

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art.103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pari al \_\_\_\_ dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

*[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è ridotta del \_\_\_\_% in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della documentazione \_\_\_\_ prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.*

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penali.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art.103 del D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 12) – Garanzie assicurative**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto (per l'art. 103 comma 7 devono sussistere "motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore") nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di \_\_\_\_\_ (per l'art. 103 comma 7 il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro)

#### **Art. 13) – Durata dell'accordo quadro**

Il presente accordo ha durata massima di 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori stessi.

La consegna dei lavori andrà effettuata ai sensi dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. In particolare, sarà applicabile il comma 9 del medesimo decreto, in caso di necessità della Stazione Appaltante.



Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 5 % (cinquepercento), per andamento climatico sfavorevole.

Il Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere/architetto, oppure geometra/perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante all'atto della Consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

L'accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui al punto precedente, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso, salva diversa determinazione da parte dell'Amministrazione per motivi di pubblico interesse

L'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente accordo quadro, fintanto che l'Amministrazione non darà esecuzione agli Ordini di Servizio Applicativi, fatta salva l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento di cui all'art. 8 ultimo comma.

Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia stato emesso l'apposito Ordine di Servizio Applicativo.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico competente.

Dalla data di scadenza dell'accordo non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con ordini di servizio applicativi emessi dall'amministrazione, esso si intenderà prorogato del solo tempo previsto dall'ordine di servizio applicativo per l'esecuzione del relativo intervento.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

**L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore l'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, anche non formulata con Ordine di Servizio e fatta pervenire via PEC) nei casi di somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la**

**vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di ingenti danni. Qualora l'Appaltatore non intervenga nei tempi indicati, per ogni giorno di ritardo, verrà applicata la penale di all'art. 18, comma 2, del presente contratto.**

Per necessità di interesse pubblico o delle attività che si compiono all'interno o nelle pertinenze degli immobili di cui al presente Contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire la data di inizio di un determinato lavoro e l'esecuzione dello stesso entro un termine perentorio, oltre alla modalità che riterrà più conveniente, anche in relazione all'eventuale consegna delle forniture escluse dall'appalto e alla disponibilità dell'immobile in funzione delle attività in esso svolte, senza che l'Appaltatore possa rifiutarvisi e farne oggetto di richiesta per speciali compensi. In questi casi, **l'Appaltatore dovrà garantire, in caso di necessità, l'esecuzione dei lavori anche nei giorni festivi e prefestivi e in ogni caso nei mesi di luglio e agosto.** Qualora l'Appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, verrà applicata la penale di cui all'art. 18, comma 2, del presente contratto. Lo svolgimento e l'organizzazione dei lavori non dovranno pregiudicare le attività che si compiono all'interno dell'immobile; l'Appaltatore dovrà garantire le misure di sicurezza e di isolamento acustico, dalle polveri e dagli odori minime necessarie, provvedendo a compartimentare adeguatamente le aree di lavoro in conformità agli ordini della direzione dei lavori, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta per speciali compensi.

#### **Art. 14) - Definizione dei singoli interventi di manutenzione**

Per l'individuazione dei singoli interventi di manutenzione da affidare all'Appaltatore in attuazione del presente accordo, si farà riferimento alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I lavori di manutenzione di cui al presente accordo saranno affidati sulla base delle specifiche tecniche esposte nei singoli Ordini di Servizio Applicativi con riferimento alla progettazione esecutiva delle opere da realizzare, ove questa fosse necessaria, da redigere ai sensi dell'art. 10, lettera B, comma 28 del Capitolato Speciale di appalto

#### **Art. 15) - Modalità di affidamento dei singoli interventi di manutenzione – Ordini di Servizio Applicativi**

L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016, si è concluso con un unico operatore economico.

L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi Ordini di Servizio applicativi, disposti dal Direttore dei Lavori dell'Amministrazione (o, se del caso, da parte del RUP), che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo quadro e che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa convocazione dell'appaltatore.

In detti Ordini di servizio applicativi, che saranno numerati progressivamente, saranno indicati:

- a) l'oggetto dei lavori, con riferimento al progetto esecutivo corrispondente;

- b) una sintetica descrizione dell'intervento richiesto;
- c) il luogo di esecuzione dei lavori;
- d) le specifiche tecniche dell'intervento;
- e) la durata stimata dei lavori;
- f) il termine di esecuzione dei lavori con indicazione del grado di urgenza;
- g) il cronoprogramma dei lavori;
- h) l'importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza ed eventuale indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- i) ogni altra indicazione ritenuta necessaria dall'amministrazione per la migliore esecuzione dei lavori.

#### **Art. 16) – Termini per certificato di collaudo o per accertamento della regolare esecuzione**

Si procederà secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel singolo ordine di servizio.

#### **Art. 17) – Consegna anticipata**

Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione dell'ordine di servizio applicativo specifico, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l'art. 230 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore).

In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

L'Appaltatore dovrà trasmettere prima della consegna, o contestualmente ad essa, la documentazione "as built" di edifici e impianti, le certificazioni di conformità o di collaudo, le certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra documentazione utile al fine di una immediata utilizzazione dell'immobile o porzione di immobile interessata dai lavori. Qualora l'Amministrazione si avvarrà di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta.

#### **Art. 18) – Penali**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nei singoli Ordini di Servizio Applicativi per l'esecuzione dei lavori ed in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1%o (**uno per mille**) dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori o dalla Direzione lavori nei casi di cui all'art. 13, ultimo comma, del presente contratto, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, nel mancato intervento in casi di lavori di somma urgenza, di cui all'art. 13, penultimo comma del presente accordo quadro, e nella mancata presentazione, entro la data della riconsegna della singola opera, della documentazione inerente la generale agibilità della stessa.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del

termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato applicando la procedura ed i criteri previsti dall'art. 10, punto 2 e seguenti del Decreto 7 marzo 2018 n. 49.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

#### **Art. 19) – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 20) – Provvedimenti in caso di fallimento**

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D. lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 21) – Risoluzione dell'Accordo Quadro**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'accordo nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 27 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.

La risoluzione dell'accordo quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante

L'appaltatore può chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 22) – Recesso**

La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 23) – Sospensione**

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D. lgs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell'art. 13, terzo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 24) – Controlli**

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attività di controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX capi I e II del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

#### **Art. 25) – Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente**

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

#### **Art. 26) – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d'appalto, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 27) – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale vigente al momento della stipula del contratto, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

**Art. 28) – Patto d'integrità**

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

**Art. 29) - Controversie**

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

**Art. 30) – Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari d'appalto**

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giunta 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate all'art. 3 del presente contratto.

**Art. 31) – Domicilio dell'appaltatore**

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ con recapito in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_.

*[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a \_\_\_\_\_ [nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta].*



Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

**Art. 32) – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (e del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) più IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

**Approvazione in forma specifica**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 17, 18, 19, \_\_\_\_\_ 21, 25, 26, 27, 28, 29 e 32 del presente atto, nonché gli articoli 8, 9, 10, 11 e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati ("A", "B" e "C"), letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

\_\_\_\_\_  
firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

\_\_\_\_\_  
firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I

DATA FIRMA: 19/11/2019 15:15:46

IMPRONTA: 7C33B828E020C507320B10F8F851D126785E748495BF8C113C02E4608B470458  
785E748495BF8C113C02E4608B47045898F37DCB0941C04035D9E1F294F67578  
98F37DCB0941C04035D9E1F294F67578D525978A0B4B7EF5FEB6292F11D9C5E2  
D525978A0B4B7EF5FEB6292F11D9C5E2FE0E7DAB3BBD31C6F1DAE14E2E9D74FE